

**N. R.G. 33971/2021**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Dott.ssa	<b>Amina SIMONETTI</b>	Presidente
Dott.ssa	<b>Daniela MARCONI</b>	Giudice
Dott.	<b>Nicola FASCILLA</b>	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **33971/2021** promossa da:

**ITALVAL GROUP S.R.L.** (C.F. 00510780141), con il patrocinio dell'avv. MASSAI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata tramite PEC avv.alessandro.massai@pec.it

**ATTRICE OPPONENTE**

contro

**CRISTINA VALENA** (C.F. VLNCST71B66F712L), con il patrocinio dell'avv. POLINELLI SILVIA, elettivamente domiciliata tramite PEC silvia.polinelli@sondrio.pecavvocati.it

**MAURO FERRARIO** (C.F. FRRMRA68S28E151T), con il patrocinio dell'avv. GUSLINI VERONICA, elettivamente domiciliato tramite PEC veronica.guslini@sondrio.pecavvocati.it

**CONVENUTI OPPOSTI**

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice:

“In via assolutamente preventiva  
revocare e dichiarare privo di giuridica efficacia, il Decreto ingiuntivo n. 9309/2021 emesso dal Tribunale di Milano Sezione Imprese opposto non ricorrendone i presupposti per la concessione, previo accertamento della incompetenza del Tribunale Ordinario di Milano sezione imprese in luogo di quella del lodo arbitrale, in applicazione del disposto dell'art. 36 dello Statuto della società Italval Group s.r.l., Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 939/2021 emesso in data 17/05/2021 dal Tribunale di Milano Sez. Imprese per difetto di competenza del Tribunale Ordinario a favore dell'arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Sondrio, per tutte le ragioni indicate in parte motiva essendo



la materia demandata convenzionalmente dalle parti, all'arbitro, in ossequio alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 36 dello Statuto della società Italval Group s.r.l.  
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CAP di legge”

Per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione anche in via pregiudiziale e/o preliminare, così giudicare:

Nel merito: accertare e dichiarare la competenza del Giudice ordinario e, nello specifico, del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa, ad emettere il decreto ingiuntivo richiesto dall'odierna convenuta nell'ambito del procedimento monitorio n. 17307/2021 e per l'effetto, rigettare l'eccezione di incompetenza dell'attrice opponente e confermare il decreto ingiuntivo n. 9309/2021 emesso dal Tribunale di Milano;

Sempre nel merito: rigettare, in ogni caso, l'opposizione a decreto ingiuntivo, poiché infondata per tutte le ragioni sopra indicate, con conferma del decreto ingiuntivo n. 9309/2021 emesso dal Tribunale di Milano;

In ogni caso: con vittoria delle spese di causa, oltre accessori di legge.

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1) Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 13 aprile 2021 Cristina Valena e Mauro Ferrario hanno chiesto al Tribunale di Milano di ingiungere alla Italval Group s.r.l. il pagamento della somma di € 69.117,70 in favore di Mauro Ferrario e di € 103.676,55 in favore di Cristina Valena.

Hanno in sintesi allegato i ricorrenti che:


- gli stessi erano soci della società Italval Group S.r.l., (per quota pari al 15% del patrimonio sociale la sig.ra Valena Cristina ed al 10% il sig. Ferrario Mauro) e con lettera in data 30.8.2017 (inviata tramite raccomandata a.r. e pec) comunicavano il proprio recesso da tale società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 cod. civ., per i motivi ivi indicati;

- con lettera in data 13.9.2017 la società dichiarava *“l'inefficacia, l'illegittimità e la nullità della dichiarazione del 30.8.2017”* del recesso, esercitato, a parere di Italval Group S.r.l., *“in evidente spregio ai presupposti di legge e dell'atto costitutivo, conseguentemente non si procederà alla liquidazione delle Vostre quote”*;

- i ricorrenti, non condividendo quanto ritenuto dalla società Italval Group S.r.l., nel rispetto dell'art. 36 dello Statuto Sociale radicavano un giudizio arbitrale chiedendo l'accertamento dell'efficacia, della legittimità e della validità della propria dichiarazione di recesso;

- all'esito di tale giudizio, l'Arbitro Unico Avv. Giulio Carrara con lodo deliberato in Sondrio in data 14.6.2019, sottoscritto in Sondrio nella medesima data e in tale data comunicato alle parti, così decideva: *“definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla sig.ra Cristina Valena e dal*





sig. Mauro Ferrario nei confronti della società Italval Group S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'efficacia, la legittimità e la validità del recesso dei soci Cristina Valena e Mauro Ferrario dalla società Italval Group S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, comunicato con lettere datate 30 agosto 2017 in quanto esercitato in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (art. 2473 cod. civ.) e dallo Statuto sociale (art.10);

- con decreto in data 3.7.2019, emesso su istanza di Ferrario Mauro, il Tribunale di Sondrio dichiarava esecutivo il lodo arbitrale, al quale in data 5.7.2019 veniva apposta la formula esecutiva e, in data 12.7.2019, Ferrario Mauro notificava a Italval Group S.r.l. la copia esecutiva di tale lodo;


- anche Valena Cristina, in data 9.8.2019, notificava ad Italval Group S.r.l. la copia esecutiva del lodo arbitrale di cui trattasi;

- con lettera trasmessa ad Italval Group S.r.l. a mezzo p.e.c. in data 28.6.2019, Valena Cristina precisava che *“a seguito dell'intervenuto accertamento dell'efficacia del recesso, la sig.ra Cristina Valena ha diritto di ottenere da Italval Group S.r.l. il rimborso della sua partecipazione, in proporzione del patrimonio sociale”* e chiedeva quindi alla società di comunicare *“se e con quali modalità”* intendesse *“procedere alla determinazione del valore del patrimonio sociale - e, conseguentemente, della quota della sig.ra Cristina Valena – ed al rimborso della partecipazione, ai sensi dell'art. 2473, co. 3 e co. 4, cod. civ.”*;

- anche Ferrario Mauro, con lettera del proprio difensore trasmessa via pec in data 4.7.2019, chiedeva ad Italval Group S.r.l. *“se e con quali modalità”* tale società intendesse *“procedere alla determinazione del valore del patrimonio sociale e, conseguentemente, della quota di partecipazione del signor Ferrario”*;

- con lettera in data 5.7.2019, il difensore di Italval Group S.r.l. riscontrava tali missive dei sig.ri Valena e Ferrario riferendo che *“l'accertamento giudiziale inerente la validità ed efficacia del recesso non è ancora divenuto inoppugnabile, non è infatti ancora decorso il termine di impugnazione del lodo reso inter partes”* e che *“rispetto all'accertamento giudiziale di cui al lodo comunicato dall'Arbitro in data 14.6.2019-17.6.2019 non è ancora decorso il termine dell'art. 2473, quarto comma, c.c.”*; riferiva altresì che *“seppur con riserva e salvezza di esercitare le facoltà di cui agli artt. 828-829-830 c.c. l'A.U. di Italval Group S.r.l. ha informato dell'emissione del lodo l'Assemblea dei soci tenutasi lo scorso 18.6 u.s.”* e che *“l'Assemblea... ha demandato all'A.U. di dar corso alle procedure previste*





dall'art. 10, comma 6, dello Statuto, inerenti la determinazione del valore della società alla data del recesso, la valutazione l'operatività dei criteri di rimborso alternativi, ivi compresa la proposta motivata ai soci rimasti di acquisizione della quota di partecipazione"; "non si è in presenza né delle condizioni di inerzia, né di disaccordo cui è subordinata la straordinaria nomina dell'arbitratore";

- la missiva di Italval Group S.r.l. rimaneva senza seguito e la società non procedeva alla determinazione del valore del patrimonio sociale ai fini del rimborso della quota dei ricorrenti;


- per tale ragione, ritenendo la posizione di Italval Group S.r.l. contraria a quanto previsto dalle norme di legge ed esclusivamente volta a procrastinare il più possibile la liquidazione della quota, con ricorso ex art. 2473 cod. civ. in data 10.12.2019, Valena Cristina chiedeva al Tribunale delle imprese di Milano di "nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473, terzo comma, cod. civ. un esperto cui demandare la determinazione, con relazione giurata, del valore del patrimonio sociale di Italval Group S.r.l.;

- nella procedura (n. 16758/2019 R.G.) interveniva Ferrario Mauro, depositando comparsa di intervento volontario in data 27.1.2020 con la quale si associava alla richiesta della sig.ra Valena;

- la società Italval Group S.r.l. si costituiva nella procedura ex art. 2473 cod. civ. con memoria del 27.1.2020, chiedendo al Tribunale di respingere la richiesta di nomina dell'esperto ex art. 2473 cod. civ. prima della proposta e delle procedure da espletare a sensi dell'art.10, comma 6, dello Statuto;

- con provvedimento del 21.2.2020, il Tribunale di Milano, ritenuto che "la circostanza oggettiva che a quasi otto mesi dall'esecutività del lodo (e a due anni e mezzo dal recesso) l'amministratore di ITALVAL GROUP s.r.l., pur essendo trascorso persino il termine dilatorio ultimo di 180 giorni previsto dalla legge per il rimborso monetario delle partecipazioni dei receduti (art. 2473 co. 4° c.c.), non abbia neppure comunicato alla ricorrente e all'intervenuto il valore cui ITALVAL GROUP intende liquidare le loro quote (che essi ben potrebbero, oltretutto, contestare) rappresenta una inerzia ingiustificata dallo statuto e dalla legge che non può esser scusata dalle ragioni - comprensibili ma tutte interne alla società - esposte nella memoria di resistenza" e che, pertanto, "tale situazione va ad ogni effetto assimilata a quella in cui, proposto un valore, esso sia stato contestato dai soci receduti, non potendo il diritto di credito di questi ultimi trasformarsi in una situazione di soggezione giuridica sine die ai tempi e alle determinazioni dell'organo amministrativo, onde va senz'altro immediatamente nominato l'esperto previsto dall'art. 2473 co. 3° c.c.", nominava esperto, ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni già detenute da Cristina Valena e Mauro Ferrario nella Italval Group S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 cod. civ. e dell'art. 10 dello statuto sociale, la





dott.ssa Laura AROSIO;

- all'esito della procedura di determinazione del valore del patrimonio sociale, il 2.3.2021 la dott.ssa Arosio depositava nel fascicolo telematico della procedura n. 16758/2019 R.G. la propria relazione giurata – già comunicata a mezzo e-mail alle parti in data 26.2.2021 – con la quale:

- determinava nell'importo di € 691.177,00 il patrimonio sociale alla data del 31/8/2017;
- attribuiva il valore di € 103.676,55 alla quota del 15% già di proprietà della sig.ra Cristina Valena alla data del 31/8/2017;
- attribuiva il valore di € 69.117,70 alla quota del 10% già di proprietà del sig. Ferrario Mauro alla data del 31/8/2017;

- con lettere del 16.3.2021, a mezzo dei rispettivi difensori, i ricorrenti chiedevano ad Italval Group S.r.l. la liquidazione degli importi indicati nella perizia (€ 103.676,55 per Valena Cristina ed € 69.117,70 per Ferrario Mauro), oltre interessi dal 26/2/2018 al giorno del pagamento, riservato ogni diritto di impugnazione relativamente alla predetta valutazione del patrimonio sociale *ex art.* 2473 cod. civ.;

- l'avv. Biavaschi, difensore di Italval Group S.r.l., rispondeva in data 22.3.2021 informando i legali degli odierni ricorrenti di aver interrotto i rapporti professionali con la predetta società e comunicando che sarebbe pervenuto riscontro alle missive del 16.3.2021 da parte dell'avv. Alessandro Massai, nuovo difensore di Italval Group S.r.l., posto in copia conoscenza;

- nulla ricevendo nei giorni seguenti, in data 31.3.2021 i difensori dei sig.ri Valena e Ferrario scrivevano all'avv. Massai chiedendo un riscontro alle missive del 16.3.2021 riscontro mai pervenuto.

1).1 Il Tribunale di Milano, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9309/2021 pubblicato il 17 maggio 2021 accoglieva il ricorso.


1).2 Con citazione ritualmente notificata Italval Group s.r.l. si opponeva al citato decreto ingiuntivo, eccependo:

- la inammissibilità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto art. 36 con relativo difetto di competenza del Tribunale di Milano in favore dell'arbitro;

- nel merito, la erronea quantificazione del credito con riguardo a Mauro Ferrario in quanto la società opponente vantava nei confronti del primo un credito complessivo di € 24.573,36 in forza di Decreto Ingiuntivo n. 126/2021 rg 326/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio, passato in giuridicato.







1).3 Si è costituita in giudizio Cristina Velenà, contestando l'eccezione di incompetenza per inoperatività nel caso di specie della clausola arbitrale e concludendo per il rigetto della opposizione.

1).4 Si è costituito altresì Mauro Ferrario, contestando l'eccezione di incompetenza per inoperatività della clausola arbitrale e contestando il controcredito posto in parziale compensazione dalla società opponente.

1).5 Alla prima udienza, il giudice istruttore sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivi e rinviava immediatamente per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni e scaduti in data 15 giugno 2023 i termini per il deposito delle memorie di replica, la causa perveniva al Tribunale per la decisione.

2) L'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale ordinario è fondata attesa l'operatività fra le parti della clausola 36 dello Statuto di Italval Group s.r.l..

Preliminarmente, occorre sin da subito rilevare l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, della circostanza dell'intervenuta eliminazione della clausola statutaria di arbitrato con delibera assembleare del 23.7.2021, in quanto occorre all'evidenza fare riferimento allo statuto vigente al momento della dichiarazione di recesso.


La clausola numero 36 così recitava:

*“Qualunque controversia fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero che insorga fra i soci o fra i soci la società l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto o che possa formare oggetto di compromesso è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto l'arbitro è nominato dal presidente il tribunale ove la società alla sua sede legale”*

Clausola che prevedendo sia il numero che le modalità di nomina degli arbitri, oltre che il conferimento del potere di nomina a soggetto estraneo alla società, deve essere giudicata perfettamente valida e rispettosa del disposto dell'art. 34 d. lgs. n. 5/2003.

Quanto alla operatività di tale clausola rispetto alla presente controversia, va osservato che secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale, il socio che ha esercitato il recesso può esser considerato





come ancora titolare delle partecipazioni sociali e ciò fino a che non viene liquidato essendo la fattispecie del recesso del socio a formazione progressiva<sup>1</sup>.

Invero il socio receduto non ancora liquidato in questa prospettiva è ancora titolare della quota di partecipazione del capitale sociale e quindi deve ritenersi che possa esercitare le facoltà in essa incorporate; a prescindere dall'ampiezza del suo diritto di voto, se affievolito - esercitabile solo con riferimento a quelle decisioni assembleari che possono incidere sul patrimonio della società e quindi sul suo diritto di credito alla liquidazione del valore della partecipazione - o se pieno - esercitabile con riferimento ad ogni delibera con il limite dell'abuso del diritto - in ogni caso il socio receduto durante il procedimento di recesso si trova a poter legittimamente esercitare il diritto di voto in assemblea.

Nel caso di specie, l'oggetto del presente giudizio è proprio la richiesta di condanna alla liquidazione della quota a seguito della pronuncia di lodo arbitrale che ha riconosciuto il diritto dei convenuti opposti al recesso dalla società opponente (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio, Lodo del 14 giugno 2019).

Pertanto le parti convenute sono da considerarsi a tutti gli effetti ancora soci della Italval Group s.r.l. con quindi loro opponibilità della clausola statutaria di arbitrato.

In ogni caso, anche a ritenere già intervenuta la perdita della qualità di socio in capo ai convenuti, la giurisprudenza è costante nel ritenere le vicende sopravvenute inidonee ad incidere sulla operatività della clausola compromissoria, quando la fonte della controversia trova origine nel rapporto sociale<sup>2</sup>.

Né può essere accolta la tesi delle parti opposte in tema di rinuncia alla clausola per non aver la parte opponente eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio r.g. 16758/2019 ex art. 2473 co. 3° cod. civ..


Tale giudizio, invero, è di mera volontaria giurisdizione e non ha carattere contenzioso. Il procedimento previsto dall'art. 2473 terzo comma c.c. integra la fattispecie complessa del recesso dal

---

<sup>1</sup> Cfr. Ordinanza Tribunale di Milano, 2 giugno 2022 est. Simonetti. Si veda anche ordinanza Tribunale di Milano 29 settembre 2020 est. Simonetti, secondo cui *“la dichiarazione di recesso, pur volendola qualificare come dichiarazione unilaterale recettizia risolutivamente condizionata ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso, non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale in quanto il socio, fino a che non viene liquidato o fino a che non si pervenga alla riduzione del capitale sociale o alla cessione delle sue quote, resta titolare di una quota del capitale della società conservando la qualifica di socio e di titolare, oltre che del diritto di credito verso la società per la liquidazione del valore della sua quota, anche dei diritti sociali di voto nelle assemblee, di impugnativa delle delibere e di accesso alla documentazione sociale”*.

<sup>2</sup> tale conclusione trova riscontro in numerosi precedenti di questa sezione: Tribunale Milano 23 gennaio 2014 n. 106 (est. Riva Crugnola); Tribunale di Milano 9 luglio 2014, causa relativa ad una causa proposta da un ex consigliere di amministrazione; Tribunale di Milano 23 gennaio 2017 (Vannicelli) che, dal lato della società, ha ritenuto perdurante una clausola compromissoria anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese della società.





socio in caso di disaccordo sulla stima del valore della quota, con la nomina di un esperto che non è considerato un consulente tecnico d'ufficio, proprio per la natura non contenziosa del procedimento. Soltanto in caso di contestazione sul valore determinato dall'esperto si apre un vero e proprio giudizio contenzioso (come peraltro avvenuto nel caso di specie, alla luce dell'introduzione del giudizio r.g. 24936/2022, cfr. comparsa di risposta prodotta dalla opponente in sede di memoria di replica).

Con la conseguenza che, quindi, non esistendo alcuna controversia nel giudizio di nomina dell'esperto, la parte opponente in alcun caso avrebbe potuto avvalersi dell'art. 36 dello Statuto.

Quanto alla rilevanza dell'eccezione di compromesso, fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, rispetto alla validità del decreto ingiuntivo opposto, ritiene il collegio che non vi sia ragione di disattendere il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale: *"L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri"* (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 28 luglio 1999; Cass. Sez. 2, 4 marzo 2011 n. 5265).

Per cui va pronunciata con sentenza la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso da giudice incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta ad arbitri, secondo la clausola compromissorio di cui all'art. 36 dello Statuto della società opponente.

**3)** Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna i convenuti opposti, in solido tra di loro, a rifondere alla parte opponente le spese di lite sostenute per il presente giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi € 406,50 per anticipazioni non imponibili, € 8.000,00 per compensi (scaglione da 52.001,00 a 260.000,00: fase di studio € 2.500,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase decisionale € 4.000,00), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.


### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

**1. dichiara** la nullità del decreto ingiuntivo n. 9309/2021 pubblicato il 17 maggio 2021 in quanto emesso da Tribunale incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta in sede arbitrale in forza della clausola n. 36 dello Statuto della opponente;







**2. condanna** i convenuti opposti, in solido tra di loro, a rifondere alla parte opponente le spese di lite sostenute per il presente giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi € 406,50 per anticipazioni non imponibili, € 8.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, 29 giugno 2023

Il giudice relatore ed estensore  
dott. Nicola Fascilla

Il Presidente  
dott.ssa Amina Simonetti

Arbitrato in Italia

